

Fonte: www.fiscoetasse.com

24 aprile 2018

È stato pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2018 il decreto del Ministero del lavoro 22 marzo 2018, che ha individuato le modifiche da apportare al Modulo Tfr 2, concernente la scelta per la destinazione del Tfr da parte dei lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006, allegato al D.M. 30 gennaio 2007, a seguito dell'innovazione normativa introdotta dall'articolo 8, comma 2, D.Lgs. 252/2005. Il decreto riporta in allegato il modello aggiornato.

Le modifiche prevedono in particolare che :

il primo punto elenco e' sostituito con la formulazione seguente: «che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'art. 2120 del codice civile; (1)»;

il secondo punto elenco e' sostituito con la seguente formulazione: «che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito integralmente o nella seguente misura in conformita' alle previsioni delle fonti istitutive: ... %, a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare alla quale il sottoscritto ha aderito in data .../.../....., fermo restando che la quota residua di TFR continuerà ad essere regolata secondo le previsioni dell'art. 2120 del codice civile.(2). Allega copia del modulo di adesione».

- [scarica il nuovo modulo](#)
- Vai all'articolo "[Fondo pensione: si può destinare anche solo una parte di TFR](#)"